

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

**Sentenza n. 30/2019/EL depositata in data 06/12/2019**

**RICORSO:** annullamento della deliberazione n. 80/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti, depositata il 15 aprile 2019, nella parte in cui ha accertato l'intempestiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Buonabitacolo, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7, TUEL, disponendo contemporaneamente la sospensione degli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, sino all'esito dell'eventuale impugnazione, in caso di ricorso innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione.

**RICORRENTE:**

Comune di Buonabitacolo, in persona del sindaco *pro tempore*;

**RESISTENTI:**

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di Salerno.

**QUESTIONE CONTROVERSA:** sollevamento di questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, Tuel nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'art. 243-bis, comma 5 Tuel, senza consentire alle amministrazioni che iniziano un nuovo mandato, in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà, prevista dallo stesso comma 5, di rimodulazione del piano di riequilibrio, anche in assenza di una previa deliberazione di adozione del PRFP e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori fissati nell'art. 243 quater, commi 1 e 3.

**Riferimenti normativi:** *R.D. n. 1214/1934*: art. 26; *c.g.c.*: art. 43, c. 6; art.124, c.1; art. 125, c.1; art.134, c. 4; *L. n. 205/2017*: art. 1, c. 888 e 889; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 134; art. 243-bis, c. 5; art. 243-quater; art. 244; *D.lgs. 149/2011*: art. 6, c. 2.

**Decisioni conformi:** cfr. *Ex multis SS.RR.*, sent. n. 14/2019/EL; sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 29/2018/EL; sent. n. 49/2017/EL; sent. n. 25/2016/EL; sent. n. 58/2015; **SEZ. AUT.**, del. n. 5/2018; del. n. 22/2013; del. n. 13/2013; **Cass.**, civ. Sez. I, sent. n. 12994/2019; Sez. II, ord. n. 27998/2018; Sez. III, ord. n. 17729/2018.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

In ordine alla perentorietà del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, Tuel e alle conseguenze ivi previste, le Sezioni riunite hanno affermato che seppure <<art. 243 quater, comma 7, del Tuel disciplina una serie di ipotesi tassativamente elencate, tra le quali quella della mancata presentazione in termini del piano (*mancato rispetto del termine di cui all'art. 243 bis, comma 5*) che vanno qualificate come "fattispecie legali tipiche" di condizioni di dissesto che si aggiungono a quelle già previste dall'art. 244 del Tuel e comportano l'obbligo della sua dichiarazione>>, è altrettanto vero che <<sull'argomento si presenti non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del Tuel nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del piano di

**riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni che iniziano un nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà prevista dallo stesso comma 5, anche in assenza di una previa deliberazione di adozione del PRFP e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall'art. 243 quater, commi 1 e 3; conseguentemente dispone la rimessione al Giudice delle leggi con separata ordinanza>>.**

## ABSTRACT

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite affrontano il problema della perentorietà del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, del Tuel, e più in particolare il meccanismo di automatismo allo stesso legato.

Escludendo che abbia rilevanza giuridica nella fattispecie *de qua* il concetto di errore scusabile e di legittimo affidamento degli amministratori dell'ente comunale, eletti in pendenza della procedura dell'approvazione del piano di riequilibrio, le Sezioni riunite hanno preliminarmente affermato che la deliberazione della sezione regionale di controllo di intempestiva presentazione del piano, effettuata dal comune di Buonabitacolo, presenta esecutività immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, Tuel, comportando la diretta decorrenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, dalla data di deliberazione stessa e non dal decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di ricorso al piano pluriennale, come erroneamente supposto dagli amministratori locali.

In particolare, puntualizza il Collegio giudicante che l'errore scusabile, previsto dall'art. 43, comma 6, c.g.c., è *<<ammesso, ma solo al ricorrere dei due presupposti, della dimostrazione da parte dell'interessato della non imputabilità a sé medesimo dell'errore, e dalla presentazione di apposita domanda in giudizio>>*, specificando sul punto che in tali casi si tratterebbe di *<<una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini, che va applicata in senso stretto e con il rigore necessario ad evitare disparità di trattamento, tanto più se si tratta dei termini per l'impugnazione; conseguentemente, il suo ricorrere deve essere valutato dal giudice in senso oggettivo e a fronte di adeguata dimostrazione>>*.

Dipanato tale aspetto prettamente concettuale, le Sezioni riunite arrivano ad affrontare il vero nodo cruciale della vicenda giuridica sottoposta al loro vaglio, ovvero sia l'automatismo dell'obbligo della dichiarazione di dissesto, previsto in tassative ipotesi, espressamente elencate dall'art. 243 quater, comma 7 Tuel, le quali vengono giuridicamente indicate con l'espressione "fattispecie legali tipiche" di condizioni di dissesto, a cui si aggiungono anche quelle disciplinate dall'art. 244 Tuel.

Tra tali ipotesi è agevole individuare anche quella di cui si discute, laddove l'art. 243 bis, comma 5, positivizza il caso del mancato rispetto del termine di presentazione del piano di riequilibrio da parte dell'ente locale.

Ed è proprio su tale aspetto che il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del Tuel nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso, appunto, di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'art. 243 bis, comma 5, Tuel.